



Foro Buonaparte 20 – 20121 – Milano - +39 02 76281577 – +39 02 91630885

E mail segreteria@longobarelli.com

SOLUZIONI FINANZIARIE EMERGENZIALI E STRUTTURALI

DAL DECRETO LEGGE «*CURAITALIA*»

ALLE OPPORTUNITA' DEL MERCATO

- AZIONI STRATEGIE OPPORTUNITA' -

Giovedì 30 aprile 2020 – ore 18.00

INDICE

1) Analisi dei provvedimenti in essere con finalità di «risparmio»: i provvedimenti contenuti nel DL Cura Italia e relativa legge di conversione:

- ammortizzatori sociali ;**
- credito imposta su locazioni affitti;**
- sospensione scadenze fiscali e attività di riscossione;**

2) Breve analisi dell’impatto sulla “crisi di impresa”;

3) Soluzioni di sostegno alle imprese: Gli strumenti di Finanza agevolata ed il Decreto Liquidità

4) Gestione dei Patrimoni nell’anno del coronavirus: opportunità e sfide

1. I Provvedimenti di «risparmio» per le imprese

Come tristemente noto, il periodo che passerà alla storia per l'epidemia da «Covid-19» o «Coronavirus» si è già caratterizzato come una delle più grandi – se non la più grande – crisi economica a livello mondiale.

Centrale, dunque, l'atteggiamento dei Governi nazionali, e sovranazionali nella predisposizione degli strumenti idonei ad affrontare la crisi in questione ed a mettere in condizione i cittadini di buona volontà a limitare l'entità dei danni e, soprattutto, a «ripartire».

In questi giorni si sente un gran parlare di «Fase 2», di «ripartenza», per l'appunto, di regole attinenti il c.d. «Distanziamento sociale» e del modo in cui tutto questo condizionerà nel breve, medio e lungo periodo l'attività di coloro che offrono e – d'altro canto – che ricevono beni e servizi.

Il complesso di norme introdotte nel nostro Ordinamento ad oggi, invero non esente da «osservazioni» ha fornito parziale risposta alle esigenze di supporto che da più parti provengono.

L'obiettivo del presente lavoro è dunque – da una parte - quello di evidenziare, seppur con la sintesi di un documento quale quello qui predisposto, quali siano gli strumenti in qualche modo offerti dal Potere Esecutivo (dunque dal Governo) e in qualche caso dal Potere Legislativo (dunque con la legge di conversione del Parlamento) per fronteggiare il particolare momento di crisi, e – dall'altro – individuare strumenti sin d'ora apprezzabili dall'imprenditoria, piccola, media e grande per «ripartire» veramente, per dirigere i propri investimenti e le eventuali richieste di supporto finanziario in modo il più possibile proficuo.

1.1 Focus Ammortizzatori Sociali

Il “Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” entrato in vigore il 17.3.2020 e la successiva legge di conversione del medesimo, hanno individuato i seguenti strumenti al fine di fornire supporto al lavoro ed alle attività produttive fortemente colpiti dalla pandemia del coronavirus come di seguito specificato:

A) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I provvedimenti in questione da un lato ad estendono l'ambito di applicazione della **CIGO** e della **FIS** e, dall'altro, ne semplificano le procedure di accesso e svolgimento.

Pertanto, i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'epidemia, possono presentare domanda all'INPS di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (FIS) utilizzando la **causale “Covid-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**.

La **durata** massima della concessione è pari a 9 settimane.

Sono derogate le disposizioni di legge relative ai termini per la presentazione della domanda, al versamento del contributo addizionale, al computo del periodo de quo rispetto al limite massimo fissato per legge. La legge di conversione del DL 18/2020 ha soppresso l'obbligo di consultazione sindacale, prima necessario per far partire la procedura

B) TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE GIA' SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Le Aziende che – alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 - avevano richiesto il trattamento di CIGS, possono presentare domanda di CIGO, che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso, per un periodo non superiore a 9 settimane.

I periodi di contemporanea coesistenza di dette misure non sono conteggiati ai fini del limite massimo dei 24 mesi di concessione di CIGO e CIGS nel quinquennio mobile o della durata massima del periodo singolo di CIGO di 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane.

Non è altresì previsto il versamento del contributo addizionale per il datore di lavoro che presenta la domanda.

C) TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER LE AZIENDE IN CUI E' IN CORSO LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI SOLIDARIETA'

Le Aziende che – alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 - avevano in corso il trattamento di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso, per un periodo non superiore a 9 settimane.

Non è altresì previsto il versamento del contributo addizionale per il datore di lavoro che presenta la domanda.

D) TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Aziende per cui non trovano applicazione i trattamenti di sostegno di CIGO, CIGS o FIS possono accedere alla Cassa Integrazione in deroga, per una durata non superiore a 9 settimane, tramite il seguente procedimento:

- 1) Conclusione di un **accordo** con le organizzazioni sindacali più rappresentative, anche in via telematica, con esonero per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti;
- 2) **Trasmissione** della domanda alla Regione o Provincia Autonoma di competenza.

Il trattamento verrà concesso esclusivamente con la modalità di **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS.

Il Decreto in questione, con riferimento a tutti gli ammortizzatori sociali sopra elencati, **preclude**, per 60 giorni dalla sua entrata in vigore, la possibilità di intraprendere procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo.

Ad oggi, 30 aprile 2020, è previsto il rinnovo della possibilità di utilizzo dei predetti ammortizzatori sociali per ulteriore nove settimane sino al 31 dicembre 2020, e l'ulteriore blocco dei licenziamenti per ragioni economiche sino al luglio 2020. Si è, tuttavia, in attesa dei relativi provvedimenti

1.2 Credito di imposta per le locazioni

Il D.L. «Cura Italia» recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese contiene, all'art. 65, la previsione, a beneficio dei soggetti esercenti attività d'impresa, di un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di negozi e botteghe, in considerazione dei mancati guadagni legati alle chiusure forzate di cui potranno avvalersi commercianti e artigiani. Il beneficio fiscale:

- E' riconosciuto per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
- Si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, **esclusi gli esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2**

del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ossia esclusi coloro che esercitano quelle attività di prima necessità che non sono state sospese (vendita al dettaglio di generi alimentari, farmacie ecc.);

- E' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Prematuro ad oggi valutare ipotesi di normative finalizzate alla sospensione delle procedure giudiziali di rilascio dell'immobile a seguito di sfratto per morosità.

1.3 Sospensione degli Adempimenti Tributarî

- Di rilevante interesse, ai fini di contenere gli effetti devastanti – sotto il profilo economico - dell'epidemia da «*Covid-19*» è il pacchetto di misure garantite a Imprese, Professionisti e Privati in termini di sospensione delle scadenze tributarie.
- La circostanza assume, evidentemente, la finalità di agevolare i menzionati soggetti, in parte – se non in tutto - privati del proprio reddito o anche solo della propria capacità di produrre reddito, ad esempio a seguito dell'emissione del provvedimento che ha disposto la forzata chiusura di tutte le attività commerciali non espressamente menzionate dal DPCM 11 marzo 2020, mediante una forma indiretta di sostegno che si traduce nella temporanea rinuncia dell'Amministrazione a percepire le entrate di carattere tributario e contributivo. Il Decreto dispone, altresì, circa la sorte dei predetti adempimenti.
- Risultano dunque sospesi dalla data del 8 marzo al 31 maggio 2020 gli adempimenti tributarî diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Essi dovranno essere versati entro il 30 giugno 2020
- Risultano altresì sospesi per le categorie di seguito individuate i seguenti adempimenti:

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti da autoliquidazione

Relativi alle ritenute alla fonte ed alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituto di imposta 2020.

Relativi all'imposta sul valore aggiunto

Relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

Per i menzionati soggetti, è previsto il versamento delle somme dovute e non versate per effetto del citato provvedimento:

Senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

Ovvero

Mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

1.4) Sospensione Attività di riscossione

- Per le medesime finalità di cui alle norme relative alla sospensione degli adempimenti tributari, **risultano altresì sospese sino alla data del 31 maggio 2020:**

Le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori

I termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

2. Restructuring

2.1 L'EMERGENZA DA COVID-19 E L'IMPATTO IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

2.2 GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

2.3 IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

2.4 LE PRINCIPALI NOVITÀ

2.1 L'EMERGENZA DA COVID-19 E L'IMPATTO IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa prevedeva che gli strumenti di segnalazione fossero operativi già ad agosto 2020, contemporaneamente all'entrata in vigore dello stesso Codice, eccezion fatta per le c.d. microimprese (quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i 20 dipendenti o i 4 milioni di euro di come totale di attivo dello stato patrimoniale, oppure i 4 milioni di ricavi), per le quali il decreto correttivo aveva previsto una proroga sino al 15 febbraio 2021, volta a garantire loro il tempo necessario a recepire le novità normative.

Il D.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», ha esteso tale proroga agli obblighi di segnalazione oggetto delle procedure di allerta.

Considerata, dunque, l'attuale stagnazione economica generata dal proliferare dell'emergenza sanitaria, l'Esecutivo ha ritenuto di posticipare di sei mesi l'entrata in vigore delle procedure di segnalazione in favore di tutte le imprese italiane.

Il D.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», ha ulteriormente **differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore delle norme sulla crisi d'impresa, tra cui gli indici di allerta (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14).**

Considerata l'attuale situazione economica, il Governo ha inoltre prorogato di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore potrà, altresì, presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.

Analogo trattamento di favore è anche concesso in relazione alla possibilità di modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, previa memoria al tribunale sino all'udienza fissata per l'omologa, con differimento dei termini non superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

Altrettanto degna di nota è la decisione di prevedere l'improcedibilità di tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, con conseguente sospensione dei termini di decadenza delle azioni a tutela dei creditori, eccezion fatta per la richiesta presentata dal Pubblico Ministero nella quale sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento.

2.2 GLI OBIETTIVI E LA LEGGE

L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice Delegato valutano le condizioni affinché debitori e creditori possano **superare la situazione di crisi**.

La normativa di riferimento sul sovraindebitamento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha fissato il «Regolamento recante i requisiti di iscrizione del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento».

Successivamente la Legge 132/2015 «recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» ha meglio definito il quadro.

SOVRAINDEBITAMENTO

Stato di **crisi** o di **insolvenza** del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o alle altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

2.3 IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il D.lgs. 14/2019 «Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, in attuazione della Legge 155/2017, riforma la legge fallimentare e le procedure concorsuali volte a scongiurare il fallimento delle imprese in difficoltà.

La nuova disciplina che, tra gli altri istituti, si occupa anche del sovraindebitamento, sta entrando in vigore in modo graduale e sarà pienamente efficace soltanto **il 15 agosto 2020**.

Pertanto, attualmente, trovano ancora applicazione le regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nella Legge 3/2012, **ad eccezione di alcune specifiche disposizioni che sono già entrate in vigore**.

2.4 LE PRINCIPALI NOVITÀ

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

- il **piano di ristrutturazione dei debiti**, riservato al consumatore (sostituisce il «piano del consumatore»);
- il **concordato minore**, rivolto al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce «l'accordo di composizione della crisi»);
- la **liquidazione controllata del debitore**, rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la «liquidazione del patrimonio»).

(OCRI)

Ha il compito di **ricevere** le segnalazioni di allerta, **gestire** la fase dell'allerta e **assistere** l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi. È costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In presenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, per determinate categorie di imprenditori scattano le procedure di allerta e di segnalazione:

- da parte degli **organi di controllo societari, revisore contabile e società di revisione**, i quali hanno l'obbligo di verificare se sussiste l'equilibrio economico—finanziario dell'impresa, nonché di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di eventuali fondati indizi della crisi;
- dei **creditori pubblici qualificati**, ossia l'Agenzia delle entrate e l'I.N.P.S., i quali, a fronte di uno squilibrio rilevante, hanno l'obbligo di effettuare la segnalazione direttamente all'OCRI.

3. Soluzioni di sostegno alle imprese: Gli strumenti di Finanza agevolata ed il Decreto Liquidità

DECRETO 'CURA ITALIA'

MISURE PER LE IMPRESE

ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN
TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

MISURE A SOSTEGNO DELLA
LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA
BANCARIO

MISURE FISCALI DELLA LIQUIDITA'
DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE



TELEMATICA ITALIA

Informazione e Consulenza per l'Impresa

MISURE PER LE IMPRESE

INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

Finanziamenti a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati per programmi di investimento volti all'incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di protezione individuale.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI

Finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA BOTTEGHE E NEGOZI

Credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Non si applica per le attività che sono state identificate come essenziali.



**MISURE PER LE
IMPRESSE**



ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

TRATTAMENTO ORDINARIO CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario

AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STAORDINARIA

Possono presentare domanda di concessione ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

ASSEGNO ORDINARIO ED ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario che sospende e sostituisce quello già in corso.



ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

Possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per un periodo non superiore a nove settimane.

CONGEDO DAL LAVORO

Diritto di usufruire per un periodo continuativo o frazionato (non superiore a 15 giorni) di uno specifico congedo dall'attività lavorativa, riconosciuto con una indennità pari al 50% della retribuzione.



ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

BONUS PER IL SERVIZIO DI BABY SITTING

Riconoscimento di un voucher baby sitting del valore di 600 euro per famiglia. Tale bonus viene erogato tramite libretto di famiglia.

ESTENSIONE DURATA PERMESSI Ex. Art. 33 L. 5/02/1992 N. 104

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo ed aprile 2020.

INDENNITA'

Importo pari a 600 euro per sostenere lavoratori autonomi, liberi professionisti, dipendenti stagionali, operai agricoli a tempo determinato.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

NOVITA' FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Per finanziamenti fino a 1.500.000,00 euro viene applicata la percentuale massima di copertura: 80% per le garanzie dirette e 90% per le garanzie indirette (operazioni di riassicurazione nei confronti dei confidi).

Per le **imprese femminili**, le **imprese del Mezzogiorno**, per i **finanziamenti per investimenti**, la garanzia all'80% copre anche i prestiti fino a €. 2.500.000,00.

Stessa copertura viene erogata, per tutti i prestiti fino a €. 5.000.000,00 che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle **Sezioni Speciali** del Fondo di Garanzia.



DECRETO "LIQUIDITA"

Focus sulle garanzie statali su prestiti a favore delle imprese. Il tema delle garanzie prevede due canali di accesso che sono identificati dagli art. 1 - 2 - 3 (garanzia da parte di SACE per le imprese di maggiori dimensioni e nell'ottica di internalizzazione) e art. 13 (garanzia da parte del fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese).

Art. 1 - 2 - 3 (garanzia SACE)

Si prevedono 3 fasce di garanzia:

1. **Garanzia statale che copre il 90%** del prestito imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 Mld.
2. **Garanzia all'80%** per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 Mld o con più di 5 mila dipendenti in Italia.
3. **Copertura al 70%** per imprese con fatturato oltre 5 Mld.



In ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

L'impresa che beneficerà della garanzia (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020, sarà chiamata ad assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, finalizzando il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

I prestiti vanno restituiti in sei anni, con pre-ammortamento possibile fino a due anni.



Art. 13 (Fondo Centrale di Garanzia alle PMI)

Per le imprese aventi fino a 499 dipendenti la garanzia del Fondo centrale per le PMI viene concessa gratuitamente, nella misura del 90%, con importo massimo garantito elevato a € 5 Mln e concessa su finanziamenti a 6 anni il cui importo dovrà essere inferiore:

- al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
- 25% del fatturato del 2019;

La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate."




Sono previsti due diversi tipi di intervento statale per specifici target di aziende.

Il primo riguarda la garanzia statale pari al 100% concessa gratuitamente sui finanziamenti fino ad massimo € 25.000.

Le imprese di minori dimensioni, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni che autocertifichino una riduzione dei ricavi per emergenza COVID-19 hanno la facoltà di chiedere un finanziamento bancario pari al 25% dei ricavi del 2019 con tetto massimo di € 25.000, ammortizzabile in 6 anni e con periodo di preammortamento di 24 mesi (in cui vengono pagate unicamente quote interesse). Sul finanziamento verrà applicato un tasso di interesse basso stimabile tra 1,20% ed il 2% (interesse non superiore al tasso rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni maggiorato di uno spread dello 0,20%).

Il secondo intervento vale per le imprese aventi fino a 499 dipendenti e ricavi fino ad € 3,2 Mln.

Le imprese di minori dimensioni, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni che autocertifichino una riduzione dei ricavi per emergenza COVID-19 hanno la facoltà di chiedere un finanziamento bancario pari al 25% dei ricavi del 2019 con tetto massimo di € 25.000, ammortizzabile in 6 anni e con periodo di pre-ammortamento di 24 mesi (in cui vengono pagate unicamente quote interesse). Sul finanziamento verrà applicato un tasso di interesse basso stimabile tra 1,20% ed il 2% (interesse non superiore al tasso rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni maggiorato di uno spread dello 0,20%).



COVID19: "Pacchetto Credito" per le imprese

REGIONE LOMBARDIA



Avviso ai Confidi per domande di partecipazione a Linea Controgaranzie 3

L'intervento viene in **aiuto delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti sul versante del credito utilizzando i Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi)**. Il provvedimento mira a migliorare l'accesso al credito delle categorie più colpite dal blocco delle attività a causa del COVID-19.

La controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% dell'importo garantito dal Confidi (valore della garanzia) per le controgaranzie concesse in "de minimis"; la controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% dell'importo garantito dal Confidi per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo.

FAICredito (Fondo abbattimento interessi): supporto straordinario a liquidità MPMI a causa del COVID-19

Per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata dall'emergenza sanitaria ed economica da COVID-19, è stata promossa una **misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le imprese** a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività.


Possono beneficiare del **contributo in conto abbattimento tassi di interesse** le imprese che stipulino un contratto di finanziamento bancario per operazioni di liquidità.



Misura straordinaria GENIUS per imprese e famiglie danneggiate dal COVID-19

La misura GENIUS mira a evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto da parte di piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi finalizzando, quindi, le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica Covid-19.

Essa trasforma suddetti contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento, restando comunque impresa attiva, e in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare, per i casi di cessazione in toto dell'attività di impresa.



Concessione interventi finanziari per finanziamento di capitale circolante - Iniziativa "Credito Adesso"

L'iniziativa intende **rispondere al fabbisogno di capitale circolante delle imprese connesso all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario, di finanziamenti chirografari.** La misura ha subito delle **modifiche per venire maggiormente incontro alle esigenze di liquidità delle imprese danneggiate dell'emergenza da COVID-19.**

La **modalità semplificata è l'unica modalità di accesso:** PMI e MID CAP potranno richiedere un finanziamento senza presentare ordini o contratti per la fornitura di beni e servizi, per **un importo massimo di, rispettivamente, 750.000 euro e 1.500.000 euro** (la modalità semplificata precedente era limitata per finanziamenti fino a 200.000 euro). Attraverso un'analisi a campione, le imprese dovranno solo dimostrare, dopo 1 anno dall'erogazione del finanziamento, di aver utilizzato le risorse ricevute per sostenere il proprio fabbisogno di capitale circolante.

Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 (CREDITO ADESSO EVOLUTION)

Per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID-19, è stata promossa all'interno della misura Credito Adesso una linea specifica **“Credito Adesso Evolution” finalizzata a supportare il tessuto produttivo lombardo, in maniera ancora più forte, anche in complementarietà con le misure statali per la liquidità, al fine di permettere al sistema di superare questa fase di difficoltà e facilitando l'accesso al credito e la liquidità in tempi rapidi, riducendone altresì il *pricing*.**



Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 (Bando SI4.0 - ed. 2020)

Il bando è finalizzato a **promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.**

Il bando si propone di:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0;
- stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0



- favorire lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di COVID-19
- incentivare modelli di sviluppo produttivo *green driven*

4. Gestione dei patrimoni nell'anno del Coronavirus. Opportunità e sfide

Si PARTE DAL CLIENTE «ZERO»

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

- ASSET PROTECTION PER il C.D. «CLIENTE ZERO» STRUMENTI MERCATO DOMESTICO ED INTERNAZIONALE
- PASSAGGI GENERAZIONALI
- FINANZIAMENTI BANCARI CONTROGARANTITI
- ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI PMI ITALIANE

Servizi collaterali nell'ambito del «Wealth Management»

Il **Cliente zero è l'imprenditore**, infatti oggi il 40% dei clienti del **Wealth Management** sono appartenenti a questa categoria e sono portatori di una serie di interessi da tutelare e sviluppare in termini di servizi da offrire che devono necessariamente andare oltre la «semplice» gestione finanziaria della liquidità, ma attraverso una cultura di **multidisciplinarietà e collaborazione tra professionisti**.

Mi riferisco p.es. a :

1. Business Advisory (Governance e strategica)
2. Copertura dei rischi d'impresa (assicurativi, **D.lgs 231/2001**, cyber security etc...)
3. M&A come strumento di iniezione di liquidità (Private Equity / IPO etc...)
4. Supporto all'internazionalizzazione
5. Soluzioni legate al passaggio generazionale etc...

4.1 Asset Protection Strumenti di Mercato Domestico ed Internazionale

Immaginare di trovare soluzioni perfette per annullare i rischi e proteggere completamente il proprio asset aziendale è a mio avviso una chimera.

Questo documento intende semplicemente aprire a degli spunti di riflessione e non ha la pretesa di essere esaustivo.

Vi sono tuttavia strumenti atti a mitigare rischi aziendali e/o del singolo imprenditore e dipendente o addirittura trasferirli in capo ad altri «soggetti» secondo il principio assicurativo di mutualità.

- Questo è il caso per esempio della stipula di apposite **polizze** nei più svariati campi : p.es. Assicurazioni legali Polizze con coperture sanitarie specifiche per i propri dipendenti (sono nate **polizze Covid19** che coprono fino a fine anno da rischio contagio) tutto questo è preferibile gestirlo attraverso Broker assicurativi primari ;
- L'attivazione del c.d. «Welfare Aziendale» serve indirettamente a tutelare i Managers e i dipendenti delle Aziende creando un ambiente più «safe» in un momento in cui il bisogno di sicurezza aumenta drasticamente : Cos'è il **welfare aziendale** ? Il **welfare aziendale** consiste in un piano **aziendale** finalizzato all'assegnazione di **benefit**, dunque benefici quali beni, prestazioni, opere e servizi in natura

- Il rapporto tra azienda e dipendente è sostanzialmente fondato sul principio della retribuzione per il lavoro fornito, che può essere erogata dal datore sia nella più classica forma di una somma di denaro, ma anche con la corresponsione “in natura”, ovvero mediante concessione in uso di beni o servizi detti anche “**fringe benefit**”.
- L’articolo 2099 del Codice Civile prevede, infatti, che “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.
- Istituzione di un **Fondo Pensione** costruito sulle necessità dei dipendenti.
- Un altro strumento che suggeriamo agli imprenditori è l’attivazione della c.d. modello organizzativo previsto dal **D.Lgs. 231/2001** ovvero far emergere la volontà precisa e ferma del Management di dotarsi di un Sistema complesso e articolato che permettesse non solo di garantire una adeguata supervisione dei processi critici dell’Azienda ma di proteggere l’azienda stessa attraverso un solido apparato di controllo e compliance indipendente ;

- Tra i sistemi da attivare per la protezione degli Asset Aziendali prende sempre più piede la c.d. **Cyber Security**
- La realizzazione di un security assessment consente alle aziende di valutare esattamente il livello di protezione dei propri asset ;
- La nostra vita ormai è “**sempre più connessa**” questo non ha solo dei vantaggi ovvero creare contatti, trovare informazioni, gestione di servizi online , organizzare webinar come questo, ma anche dei rischi. Rischi che diventano più ingenti se si tratta di strutture ed aziende grandi, da ospedali a banche. Tutta questa trasmissione di dati mette a rischio la sicurezza informatica producendo, in caso di attacchi, rischi di portata mondiale e mettendo quindi a repentaglio la cyber security, la sicurezza informatica dei più importanti sistemi/profili da attacchi di vario genere.
- Gli esempi di attacchi sono molteplici con perdite milionarie , vige in questo caso la regola che prevenire è meglio che curare soprattutto in termini di costo ; si pensi a spionaggio industriale , liste clienti, dati sensibili bancari, carte di credito, danni di immagine e reputazionali etc...

- Asset protection aziendale alcuni strumenti utili :
- **ASSET PROTECTION TRUST ***: si identifica una particolare tipologia di Trust nel quale il disponente si spoglia del suo patrimonio per conferirlo nel Trust ma allo stesso tempo serve a mantenere il godimento ed il controllo su quanto oggetto di trasferimento.

La struttura di base è quella di un Trust irrevocabile istituito per un numero di anni il cui beneficiario è il c.d. «settlor» con la possibilità ovviamente di designare degli altri beneficiari in caso di morte del disponente.

Come «Trustee» di solito si nomina una società con sede legale nel paese che ha emanato apposita normativa p.es. Gibilterra o San Marino.

Possono essere nominati dei «protector» ovvero dei guardiani del Trust o attraverso la nomina del disponente quale co-trustee. Perché un Trust sia efficace bisogna verificare che si possa superare o mitigare il principio della responsabilità patrimoniale prevista dall'art.

2740 del c.c. attraverso la segregazione dei beni nel trust.

***Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 2: Idi Di Marco Oriani, Bruno Zanaboni**

- **SERVIZI FIDUCIARI :**

- La Fiduciaria di diritto Italiano gioca un ruolo importantissimo nell'ambito dei servizi di gestione della liquidità aziendale e personale dei soci (stacco di dividendi p.es.)
- P.es. permette di aprire un conto corrente personale all'estero senza doverlo dichiarare nel c.d. quadro RW
- Anche l'azienda può decidere di aprire un conto estero attraverso la fiduciaria italiana ;
- Casi p.es. di liquidità «scudata» oggi in capo all'imprenditore all'estero possono diventare linee di credito aziendali con la garanzia dei portafogli in gestione.
- In questo caso **le banche estere** hanno la possibilità di **aprire linee di credito di tipo «bullet»** con tassi sotto l'1% ; queste linee non vanno segnalate in CR di banca d'Italia e di solito non hanno scadenza.

FINANZIAMENTI BANCARI CONTROGARANTITI

ESEMPIO

AZIMUT SGR
PRENDE IN CARICO
IN ITALIA IL
MANDATO DI
GESTIONE DELLA
LIQUIDITA'
OGGETTO DI VD DEI
SINGOLI SOCI CON
USO DI BANCA
DEPOSITARIA IN
SVIZZERA.



**FINANZIAMENTO
AZIENDA
ITALIANA**

LA BANCA SVIZZERA EROGA UN
FINANZIAMENTO BULLET SENZA SCADENZA
ALL'AZIENDA ITALIANA.
VOLENDO SI UTILIZZA ANCHE NEL CASO
DELL'AZIENDA UNA FIDUCIARIA ITALIANA PER
COMODITA' GESTIONALE DEI FLUSSI.

ESEMPIO :
TRE SOCI DI UN AZIENDA HANNO SCUDATO LE LORO
POSIZIONI E HANNO OPTATO IN AMBITO VD DEL C.D.
RIMPATRIO GIURIDICO (DENARI UFFICIALI IN SVIZZERA)

IN ALTERNATIVA LA BANCA SVIZZERA
FINANZIA I SOCI CHE FARANNO UN AUMENTO
DI CAPITALE DELL'AZIENDA ITALIAN.

- **POLIZZE VITA TIPO UNIT LINKED ESTERE:**

- Hanno ancora un loro appeal come strumenti di protezione , ma anche di passaggio generazionale, penso all'esenzione p.es. dalle tasse di successione ; tuttavia queste devono essere strutturate in maniera corretta altrimenti **vi sono rischi reali di riqualificazione** da parte dell'agenzia dell'entrate Italiana ;
- Nei casi più sofisticati riscontrati nel mio percorso lavorativo vorrei farvi alcuni esempi concreti :
- Apertura di un conto corrente in Svizzera con Polizza di diritto Lussemburghese e beneficiario un trust di diritto Gibilterra ;
- Il conto corrente Svizzero lo si apre attraverso l'interposizione di una fiduciaria italiana per evitare di dover fare il quadro RW in dichiarazione delle persone fisiche
- Principali vantaggi .
- 1. assicurare un corretto passaggio generazionale del patrimonio liquido in esenzione di tasse di successione
- 2. scelta del gestore del fondo interno diverso dal fondo interno della stessa compagnia di assicurazione (esempio polizza Lombard e Gestore Azimut italia etc...) ;
- 3. Compensazione di tutte le plus e minusvalenze.

PASSAGGI GENERAZIONALI E ASSET PROTECTION

ATTIVITA' di M&A : ovvero individuare un partner Industriale o finanziario «**private equity fund**» di maggioranza o minoranza per motivi di passaggio generazionale ;

Quest'attività ancorché in gran spolvero funziona solo in caso di aziende con alte marginalità e con dimensioni oltre i 50 milioni di fatturato.

Tuttavia rappresentano una grande opportunità per cominciare a monetizzare ricchezza da trasferire agli eredi.

Possono diventare una forma di «**asset protection**» vi faccio un esempio, quando arriva un periodo di turbolenza le Banche tenderanno a considerare più solide azienda con «soci finanziari» capienti come spesso sono i private equity funds.

Attività lobbistica e strategica : spesso i fondi hanno presenza estera possono aprire nuovi mercati e hanno una visione strategica e «razionale» del business con modelli esistenti e prospettici.


Se chiedessimo ad un imprenditore se ha sviluppato un business plan a tre anni spesso dice «non ne ho bisogno» e si continua a navigare a vista.

PRIVATE DEBT / PRIVATE LENDING

- La nuova legislazione in materia di obbligazioni e cambiali finanziarie ha offerto nuove opportunità ai fondi comuni di investimento confluite nel nuovo mercato dei fondi di private debt. Essi sono fondi comuni di investimento la cui politica di investimento si focalizza su strumenti finanziari di debito emessi dalle imprese tra cui obbligazioni, cambiali finanziarie, altre tipologie di strumenti finanziari di debito, nonché finanziamenti, sotto forma di trattativa privata.
- Un tasso di interesse medio del 5,5 per cento. I fondi di private debt battono la media dei rendimenti di mercato che oggi devono confrontarsi con i rendimenti negativi. Eppure gli investimenti calano, colpa delle incertezze politiche che hanno attraversato l'Italia nel primo semestre e che non hanno aiutato questa asset class. Si salva la raccolta, lievitata del 94% a 273 milioni di euro (dati al 30 giugno 2019) secondo i dati pubblicati da **Aifi insieme a Deloitte**.
- il mercato dei mini bond, le obbligazioni di piccolo taglio emesse da Pmi con un fatturato tra 15 e 500 milioni, sta pian piano diventando sempre più robusto e con esso anche i fondi che sempre più numerosi investono in questi bond. Lo dimostra la raccolta del private debt che dall'inizio dell'attività nel 2013 ad oggi ha toccato 2,3 miliardi di euro.

PRIVATE Lending: SEGMENTAZIONE INVESTITORI ISTITUZIONALI USA


IL RUOLO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NEL MERCATO USA



Source: Preqin Private Debt Online 2019

PRIVATE Lending: CONFRONTO EUROPEO

La struttura finanziaria delle imprese: un confronto europeo



Il Regno Unito risulta essere il paese in cui i debiti bancari, rappresentanti il 42%, hanno l'incidenza minore, seguito dalla Francia registrante una percentuale del 54%. Il gap con il nostro Paese è allarmante: in Italia rispetto allo UK il peso dei debiti bancari risulta essere maggiore di 32 punti e quello dell'equity inferiore del 25%.

IPO (Quotazione borsa)

- Nel 2019 l'**Aim Italia**, il **mercato** azionario delle pmi, ha segnato il record di **35 quotazioni** (+13%), di cui 31 nuove **Ipo** e 4 ammissioni con business combination, superando il dato del 2018 (26 **Ipo** e 5 ammissioni) e soprattutto le quotazioni sul **mercato** principale dell'Mta che lo scorso anno sono state soltanto sei.
- Un importante impulso alla crescita di AIM – soprattutto nella fase finale dell'anno – e che con ogni probabilità continuerà a sostenerne il trend, è arrivato dalla normativa sui **Pir di terza generazione**.
- L'incentivo all'Ipo nella forma del **credito d'imposta** sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa delle PMI finirà nel 2020. La misura, che agevola l'accesso delle imprese al mercato dei capitali, vede lo stanziamento di 30 milioni di euro per le ammissioni del 2020. I principali elementi del credito d'imposta sono: importo massimo di 500.000 euro ad azienda, soggetti destinatari Pmi italiane secondo la definizione dell'Unione Europea, che si quotano sui mercati regolamentati e non regolamentati in Italia e in Europa.

IPO

Tabella 3 – IPO 2019 in EU

MERCATO	IPO	%
Italia	35	26%
Svezia	33	25%
Francia	10	8%
Norvegia	9	7%
Germania	6	4%
Svizzera	4	3%
Austria	4	3%
Danimarca	4	3%
Altri Paesi EU	28	21%

Fonte: rielaborazioni IR Top Consulting su dati Factset e LSE Group al 31 Dicembre 2019 - () sui mercati esteri al netto delle ammissioni derivanti da SPAC*

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme
un successo.”

(HENRY FORD)

- **DISCLAIMER :**

In nessun caso le informazioni e i dati forniti attraverso questo documento possono essere interpretati come offerta, raccomandazione, invito ad offrire, messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, vendita o sottoscrizione di prodotti o servizi finanziari o sollecitazione all'investimento. Pertanto, qualsiasi decisione d'investimento che venga presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni presenti sul documento è di esclusiva responsabilità dell'investitore.

L'autore non può essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle informazioni presenti sul documento e sulle eventuale inesattezze o errori riportati.

Si ringraziano per i contributi forniti al presente Webinar:

Marco Maillaro, Manager Area Nord Telematica Italia
Manager Area Nord - m.maillaro@telematicaitalia.it - +39335 264 331

Natale Laface, financial Partner Azimut Capital Management Sgr Spa
natale.laface@azimut.it - +393663299760



LONGO & BARELLI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Massimo Longo
Avv. Assunta Sassi
Avv. Vanessa Amati
Avv. Emanuela Cappuccini
Avv. Stefano Turetti

Avv. Andrea Antonio Enrico Barelli
Avv. Laura Turla
Avv. Valentina Marullo
Avv. Michela Amodei
Dott.ssa Giada Di Raimondo